



comune di Fiumalbo  
Provincia di Modena

via capitano coppi 2

P.I. 00627060361

REGOLAMENTO EUROPEO  
UE/2016/679 O GDPR (*GENERAL  
DATA PROTECTION REGULATION*)

Modello organizzativo in materia  
di protezione dei dati personali

Approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 25/05/2018

## **Sommario**

Indirizzi generali

Il titolare

I Soggetti delegati attuatori

Dirigente competente in materia di sistemi informativi

I responsabili del trattamento

Gli incaricati

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Pareri del RPD

Pareri obbligatori

Pareri facoltativi

Il Servizio ICT competente

Il Gruppo dei referenti privacy

Accesso civico generalizzato e ruolo RPD

## Indirizzi generali

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche solo “Regolamento”) detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché i Provvedimenti di carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche solo “Garante”), continuano a trovare applicazione nella misura in cui non siano in contrasto con la normativa succitata. Si evidenzia che è previsto comunque l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento.

Per dare attuazione ai suddetti obblighi ed adempimenti, occorre rivedere l’assetto delle responsabilità tenuto conto della specifica organizzazione del Comune di Fiumalbo.

Il regolamento europeo individua diversi attori che intervengono nei trattamenti di dati personali effettuati dalle organizzazioni, ciascuno con funzioni e compiti differenti:

- il **titolare del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- il **responsabile del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- il **Responsabile della protezione dei dati - RPD** (anche Data Protection Officer o DPO): figura prevista dagli artt. 37 e ss. del regolamento, che ne disciplinano compiti, funzioni e responsabilità;
- persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile: figura che si desume implicitamente dalla definizione di “terzo” di cui al n. 10 del comma 1 art. 4 del Regolamento.

Con il presente documento il Comune di Fiumalbo intende operare una prima definizione preliminare del proprio ambito di titolarità, delegando, tra l’altro, ai Responsabili dei Settori Amministrativo/Contabile e Tecnico/Manutentivo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, l’attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa; indica i compiti assegnati al RPD designato e definisce i criteri generali da rispettare nell’individuazione dei soggetti autorizzati a compiere le operazioni di trattamento, delineando il complessivo ambito delle responsabilità, come sintetizzato nello schema di seguito riportato.

## Il titolare

Titolare dei trattamenti di dati personali, ai sensi dell’art. 4 n. 7 e art. 24 del Regolamento, è il Comune di Fiumalbo, nella persona del Sindaco pro-tempore, cui spetta l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Spetta pertanto in particolare al Comune di Fiumalbo:

- adottare, nelle forme previste dal proprio ordinamento, gli interventi normativi necessari, anche con riferimento alle disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali oggetto di prossimo adeguamento al Regolamento;
- designare il Responsabile della protezione dei dati;

- designare i soggetti delegati all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali;
- effettuare, a mezzo della struttura competente, apposite verifiche sulla osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso i profili relativi alla sicurezza informatica, in collaborazione con il RPD designato;
- istruire i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.

## **I Soggetti delegati attuatori**

Sono designati quali soggetti attuatori degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali effettuati dall'Ente in esecuzione del regolamento i Responsabili dei Settori Amministrativo/Contabile e Tecnico/manutentivo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nonché il soggetto competente in materia di sistemi informativi, esterno all'Ente opportunamente individuato.

Relativamente ai trattamenti di dati personali trasversali a più strutture si applica il criterio della prevalenza.

Di seguito, sono indicati i compiti affidati ai soggetti delegati attuatori:

- A. verificare la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento;
- B. disporre, in conseguenza alla verifica di cui alla lett. a) le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa;
- C. adottare soluzioni di privacy by design e by default;
- D. tenere costantemente aggiornato il registro delle attività di trattamento per la struttura di competenza;
- E. predisporre le informative relative al trattamento dei dati personali nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento;
- F. individuare i soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento (di seguito anche "incaricati") fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata in aderenza alle indicazioni contenute nel presente documento ed, in particolare, facendo espresso richiamo alle policy in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali;
- G. predisporre ogni adempimento organizzativo necessario per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
- H. provvedere, anche tramite gli incaricati, a dare riscontro alle istanze degli interessati inerenti l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
- I. disporre l'adozione dei provvedimenti imposti dal Garante;
- J. collaborare con il RPD al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
- K. adottare, se necessario, specifici Disciplinari tecnici di settore, anche congiuntamente con altri con altri Soggetti delegati all'attuazione, per stabilire e dettagliare le modalità di effettuazione di particolari trattamenti di dati personali relativi alla propria area di competenza;
- L. individuare, negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali, i soggetti che effettuano tali trattamenti quali incaricati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni;
- M. garantire al Responsabile del Servizio competente in materia di sistemi informativi e al RPD i necessari permessi di accesso ai dati ed ai sistemi per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza, anche a seguito di incidenti di sicurezza;

- N. designare gli amministratori di sistema in aderenza alle norme vigenti in materia;
- O. effettuare preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nei casi in cui un trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- P. consultare il Garante, in aderenza all'art. 36 del Regolamento e nelle modalità previste dal par. 3.1 lett b), nei casi in cui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenta un rischio residuale elevato;
- Q. richiamare obbligatoriamente nei contratti di sviluppo di software e piattaforme, la policy in materia di sviluppo delle applicazioni, disponendo che il mancato rispetto dei requisiti ivi previsti equivale a grave inadempimento, con facoltà per l'Ente di risoluzione del contratto;
- R. designare i Responsabili del trattamento.

Nell'attuazione dei compiti sopraindicati i soggetti delegati possono acquisire il parere del RPD nei casi e con le modalità specificate nel seguito.

## **Soggetto competente in materia di sistemi informativi**

Nella struttura del Comune di Fiumalbo non è presente un Ufficio interno competente in materia di sistemi informativi.

Il Responsabile del Settore tecnico/manutentivo, gestisce le risorse relative alla parte hardware dell'Ente, ivi compresi i server, la connesione dati e gli incarichi relativi alla sicurezza informatica.

Per questo motivo viene identificato come la figura competente in materia di sistemi informativi fermo restando che per quanto riguarda i vari softwares in dotazione agli uffici, ogni responsabile del settore viene individuato per quanto di competenza.

Il soggetto terzo opportunamente individuato (impresa che svolge il servizio per conto dell'Ente e che è designato responsabile del trattamento), è competente in materia di sistemi informativi ovvero di sicurezza informatica.

Si fa esplicito riferimento alle procedure e ai contratti che regolano tale servizio rimandando agli stessi per quanto concerne la modalità di trattamento dei dati ai sensi del GDPR.

## **I responsabili del trattamento**

Sono designati responsabili del trattamento di dati personali i soggetti esterni all'amministrazione che siano tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina (atti conservati presso i relativi settori), ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del titolare.

Pertanto, qualora occorra affidare un incarico comportante anche trattamenti di dati personali, la scelta del soggetto deve essere effettuata valutando anche l'esperienza, la capacità e l'affidabilità in materia di protezione dei dati personali del soggetto cui affidare l'incarico, affinché lo stesso soggetto sia in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Attesa la natura negoziale delle designazioni dei responsabili del trattamento, questa deve essere effettuata all'interno di contratti o convenzioni e, in ogni caso, in costanza di formazione del rapporto contrattuale, in aderenza ai fac-simili messi a disposizione dalla struttura competente in materia di privacy.

## Gli incaricati

Sono autorizzati al compimento delle operazioni di trattamento dei dati i soggetti delegati attuatori di cui al precedente paragrafo ed i soggetti da loro delegati ai sensi della presente disciplina, che conformano i loro trattamenti alle policy regionali in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni di seguito riportate:

- sono trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- sono verificati legittimità e correttezza dei trattamenti, verificando, in particolare, i rischi che gli stessi presentano e la natura dei dati personali da proteggere.

Sono, altresì, autorizzati tutti i soggetti che effettuino operazioni di trattamento, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e che operano sotto la diretta autorità del Titolare o dei soggetti delegati. Tali soggetti devono essere da questi formalmente autorizzati.

Gli incaricati sono quindi designati:

- tramite individuazione nominativa (nome e cognome) delle persone fisiche. In questo caso occorre specificare, per ciascun nominativo, i trattamenti che lo stesso è autorizzato ad effettuare;
- tramite assegnazione funzionale della persona fisica alla unità organizzativa di minori dimensioni, qualora la persona fisica effettui tutti i trattamenti individuati puntualmente per tale unità.

La designazione scritta deve inoltre contenere le istruzioni impartite agli incaricati del trattamento.

Tali istruzioni, oltre a riguardare eventuali aspetti di dettaglio da diversificare in relazione alle specificità dei singoli trattamenti, devono quanto meno contenere un espresso richiamo alle policy del Comune di Fiumalbo in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

## Il Responsabile della Protezione dei dati – RPD (anche Data Protection Officer o DPO)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede l'obbligo per gli Enti pubblici di designare il Responsabile della protezione dei dati – RPD (anche Data Protection Officer, di seguito RPD).

Con delibera G.C. n.38 del 25.05.2018 è stata designata RPD per il Comune di Fiumalbo la Soc. LEPIDA S.c.p.A.. ([dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it)) nella persona del referente individuato, Dott.Sergio Duretti.

Specificatamente, sono di seguito indicati i compiti del RPD in aderenza agli 37 e seguenti del suddetto regolamento, conformati alla precipua organizzazione del Comune di Fiumalbo:

- informa e fornisce consulenza all'Ente in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con il supporto del gruppo dei referenti designati dalle strutture;
- sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche dell'Ente in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;
- funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

- partecipa allo svolgimento delle verifiche di sicurezza svolte dal Responsabile del servizio ICT competente o ne richiede di specifiche;
- promuove la formazione di tutto il personale dell'Ente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
- partecipa alla gestione degli incidenti di sicurezza nelle modalità previste da specifica policy dell'Ente;
- formula gli indirizzi per realizzazione del Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento.
- fornisce i pareri obbligatori e facoltativi richiesti dalle strutture secondo quanto specificato di seguito.

## **Pareri del Responsabile della Protezione dei dati – RPD** (anche Data Protection Officer o DPO)

Il RPD fornisce il proprio parere in ordine alla legittimità e alla correttezza dei trattamenti di dati personali sulle istanze che le strutture dell'Ente presentano nei casi di seguito indicati.

### **Pareri obbligatori**

Devono essere obbligatoriamente richiesti pareri in ordine a:

- individuazione delle misure che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali che l'Ente intende adottare ai fini della tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo dell'Ente, anche a seguito di incidenti di sicurezza o analisi dei rischi;
- adozione di policy e disciplinari in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, redazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici con impatto sulla sicurezza delle informazioni;
- individuazione di misure poste a mitigazione del rischio delle criticità emerse dall'analisi dei rischi, che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali;
- incidenti sicurezza.

### **Pareri facoltativi**

Possono essere inoltre richiesti, se ritenuti utili, pareri in ordine a:

- progettazione di nuove applicazioni o modifica sostanziale di quelle esistenti, in aderenza al principio della privacy by design e by default;
- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679;
- valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso civico potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis e, in via generale, del Regolamento UE n. 679/2016;
- opposizione formulata dai controinteressati nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli oppositori.

Le richieste di parere devono essere inviate a mezzo posta elettronica al Referente Comunale individuato dal Comune di Fiumalbo secondo le modalità che saranno stabilite dall'Ente.

Possono presentare le richieste di parere i soggetti delegati attuatori Responsabili del Settore.

I pareri sono espressi nel rispetto delle seguenti codifiche:

- NC: acronimo di "non conformità", nei casi in cui siano rilevati elementi di non conformità alla normativa e alle policy in materia di protezione dei dati personali;

- OS: acronimo di “osservazione”, nei casi in cui vi siano elementi di miglioramento che garantiscono una maggiore aderenza alla normativa e alle policy in materia di protezione dei dati personali, non costituendo vincolo di attuazione;
- PO: acronimo di “positivo”, nei casi in cui siano prospettati elementi valutati come conformi alla normativa e alle policy regionali in materia di protezione dei dati personali.

Nei casi in cui il RPD esprima pareri “NC” e “OS” il soggetto delegato attuatore deve formalizzare, nelle medesime forme utilizzate dal RPD per l’espressione del parere, le motivazioni che giustificano l’esecuzione dell’attività o l’implementazione della soluzione tecnologica, in contrasto alle indicazioni fornite dal RPD.

I pareri espressi dal RPD sono conservati agli atti del soggetto richiedente.

## **Il Servizio ICT competente**

Nella struttura del Comune di Fiumalbo non è presente un Ufficio interno competente in materia di IT. Il soggetto terzo opportunamente individuato (impresa che svolge il servizio per conto dell’Ente e che è designato responsabile del trattamento), è competente in materia di sistemi informativi ovvero di sicurezza informatica.

Si fa esplicito riferimento alle procedure e ai contratti che regolano tale servizio rimandando agli stessi per quanto concerne la modalità di trattamento dei dati ai sensi del GDPR.

## **Il Gruppo dei referenti privacy**

Costituisce attuazione dei principi di informazione e sensibilizzazione del Regolamento europeo n. 679/2016 la costituzione di un gruppo permanente di referenti privacy che assicuri un presidio per le strutture del Comune di Fiumalbo per quel che concernono gli adempimenti continuativi, lo studio e l’approfondimento degli aspetti normativi, organizzativi e procedurali, derivanti anche delle nuove disposizioni normative.

A tal fine, ogni Responsabile del Settore, individua le figure referenti delle singole strutture di competenza facenti parte del Gruppo.

Il Gruppo di referenti ha i seguenti compiti:

- attuare, per le strutture di appartenenza, le misure adeguate ed efficaci per la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo come individuate dall’Ente, anche a seguito di analisi ed approfondimenti in seno al Gruppo dei referenti privacy;
- coordinare il puntuale aggiornamento delle designazioni degli amministratori di sistema all’interno delle Direzioni/strutture di appartenenza e la costante verifica dei privilegi assegnati agli amministratori già designati;
- effettuare la ricognizione costante, a mezzo del Registro, dei trattamenti di dati personali effettuati dalle strutture di appartenenza, servendosi di risorse e competenze messe all’uopo a disposizione dal soggetto delegato attuatore o dal dirigente dallo stesso delegato;
- fornire supporto alle verifiche di sicurezza svolte dal Servizio ICT e/o dal RPD;
- provvedere alla revisione e all’aggiornamento dei Disciplinari Tecnici;
- coordinare le richieste di parere al RPD dei soggetti delegati attuatori di propria afferenza nei casi e con le modalità previsti dal presente documento.

## **Accesso civico generalizzato e ruolo RPD**

Con specifico riferimento alla normativa in materia di trasparenza, si ritiene opportuno disciplinare la necessaria interazione tra il RPD, le strutture dell’Ente, e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.).



Il D.L. 97/2016, di modifica del D.lgs. 33/2013 ha introdotto l'istituto dell'accesso civico "generalizzato", che attribuisce a "chiunque" il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

L'esercizio di tale diritto soggiace ai limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" del d.lgs. n. 33/2013).

L'art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuna domanda di accesso generalizzato, l'amministrazione debba verificare l'eventuale esistenza di controinteressati, eccetto i casi in cui la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria.

Il RPD funge da supporto alle strutture competenti sulle singole richieste di accesso nella fase di individuazione dei soggetti da ritenersi controinteressati e comunque per tutti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali inerenti le richieste di accesso civico generalizzato.

Il RPD funge altresì da supporto al R.P.C.T. nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito a tutela dell'interesse alla protezione dei dati personali.

Il RPD, inoltre, su richiesta delle strutture, esprime proprio parere in ordine alla valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis e, in via generale, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il RPD, su richiesta delle strutture, formula il proprio parere, entro tre giorni, in ordine all'opposizione formulata dai controinteressati nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli opposenti.

Sulla scorta di tale parere le strutture competenti sulle singole richieste di accesso effettueranno il bilanciamento tra gli interessi asseritamente lesi e la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività che la richiesta di accesso mira a soddisfare.